

CORSO DI FORMAZIONE
La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali

Le Spese di Personale

Formazione autoprodotta O.D.C.E.C. Perugia – Anno 2017

Dott. Dante De Paolis
Dirigente del Comune di Perugia

CORSO DI FORMAZIONE

La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali


Le Spese di Personale

Argomenti trattati:

- La Programmazione del fabbisogno di personale degli EE.LL.: atti e pareri dell'Organo di revisione
- Il concetto di spesa di personale: voci incluse e voci escluse dall'aggregato
- I vincoli assunzionali
- I vincoli alla spesa di personale
- La Contrattazione collettiva, integrativa e il Fondo per le risorse decentrate: caratteristiche, costituzione e utilizzo
- Le relazioni e i pareri dell'Organo di Revisione in materia di fondo per le risorse decentrate
- Aggiornamenti normativi in materia di spesa di personale
- Le spese di personale nella contabilità "armonizzata"

Le Spese di Personale

LE FONTI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI



Le Spese di Personale

Art. 88 TUEL

Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [ora decreto legislativo n. 165/2001 – TUPI] e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico.

Art. 89 TUEL

Fonti

1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Le Spese di Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Art. 91 TUEL - Assunzioni

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

Le Spese di Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Legge 27/121997, n. 449 - Art. 39

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale

19. .. gli enti locali ... adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

Le Spese di Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

D.Lgs. n. 165/2001 – Art. 4 e 6

Il documento di programmazione triennale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei Dirigenti/Responsabili di servizio che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Gli enti che non provvedono all'inserimento e all'approvazione del documento di programmazione triennale di fabbisogno del personale non possono assumere nuovo personale (compreso quello appartenente alle c.d. 'categorie protette')

L'organo che adotta il documento è la Giunta Comunale

La Spesa del Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Documento Unico di Programmazione (All. 4/1 D.Lgs. n. 118/2011)

Secondo il principio contabile della programmazione nella Sezione Operativa – Parte Seconda del DUP l'Ente inserisce la programmazione annuale e triennale del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

La programmazione di fabbisogno del personale deve essere improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa (art. 39 della Legge n. 449/1997).

Il rispetto del principio predetto deve essere attestato dall'Organo di Revisione (art. 19, co. 8, Legge n. 448/2001); eventuali deroghe devono essere adeguatamente motivate.

Le Spese di Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Verifiche dell'Organo di Revisione:

- che la programmazione sia inserita nel DUP ed approvata prima della deliberazione del Bilancio di Previsione
- che siano evidenziate le modifiche rispetto agli anni precedenti
- che sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio
- che sia rispettato l'obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale
- che siano rispettati i limiti di spesa e i vincoli assunzionali vigenti

Le Spese di Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Verifiche dell'Organo di Revisione:

- che l'Ente abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica (art. 6 D.Lgs. n. 165/2001) e abbia effettuato la ricognizione della insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale (art. 3 D.Lgs. n. 165/2001 mod. dall'art. 16 della Legge n. 183/2001)
- che l'Ente abbia provveduto alla ricognizione della dotazione organica dei Dirigenti (Legge n. 208/2015)
- che l'Ente abbia approvato il Piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità (art. 48 D.Lgs. n. 198/2006)
- che l'Ente abbia rispettato il vincolo del "pareggio di bilancio" (Legge n. 243/2012)

Le Spese di Personale

Programmazione triennale di fabbisogno del personale

Verifiche dell'Organo di Revisione:

- che si sia verificato lo 'sblocco' delle procedure per il ricollocamento dei dipendenti in soprannumero degli Enti di Area Vasta
- che l'Ente abbia valutato ed inserito il Fondo per le risorse decentrate

N.B. Il vincolo del divieto di assunzione da parte degli Enti in caso di mancato rispetto dei tempi medi dei pagamenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 (art. 41, co. 2 del D.L. n. 66/2014) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale – Sentenza 1-22 dicembre 2015, n. 272 - in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, quarto comma, della Costituzione.

Le Spese di Personale

Concetti di base

- Componenti dell'aggregato 'spese di personale'
- Limiti di spesa di personale = tetto di spesa in senso assoluto
- Capacità assunzionale = possibilità di spesa

Le Spese di Personale

Esistono almeno 4 definizioni della spesa di personale: a seconda della norma che si prende in esame i calcoli vanno svolti per aggregati diversi.

Gli ambiti che riguardano la spesa di personale:

- 1) Imputazione a bilancio
- 2) Riduzione in valori assoluti della spesa
- 3) Rapporto tra spese correnti e spese di personale
- 4) Calcolo del «turn over»

Le Spese di Personale

Voci incluse nell'aggregato SPESA DI PERSONALE ai fini del calcolo della riduzione (in valori assoluti):

- Retribuzioni [Dip. a tempo indeterminato e Dip. a tempo determinato]
+ Oneri riflessi + Irap a carico dell'Ente
- Contratti di co.co.co [v.art. 2, co. 4 D.Lgs. n. 81/2015 – Divieto per le PP.AA. di stipulare contratti di collaborazione (si applica anche alla fattispecie ex art. 7, co. 6 D.Lgs. n. 165/2001) a decorrere del 1/1/2017 – il divieto non si applica ai contratti stipulati antecedentemente (si applica l'art. 1326 cod. civ.)]
- Somministrazione di lavoro
- Personale ex art. 90 e 110 TUEL
- Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o facenti capo all'Ente

Le componenti INCLUSE per la determinazione della spesa di personale sono le seguenti:

	Importo
1) Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	32.797.448,15
2) Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	625.439,10
3) Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
4) Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	
5) Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	820.404,40
6) Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	95.542,43
7) Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
8) Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all'ente	
9) Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	9.182.935,40
10) quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
11) spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada	131.957,62
12) IRAP	2.276.787,73
13) Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	561.464,93
14) Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	163.066,14
15) Altre spese (Medicina preventiva):	60.000,00
totale	46.715.045,90

Le Spese di Personale

Voci escluse nell'aggregato SPESA DI PERSONALE ai fini del calcolo della riduzione (in valori assoluti):

- Oneri relativi ai rinnovi contrattuali
- Assunzioni del personale appartenente alle categorie protette (copertura c.d. quote d'obbligo)
- Assunzioni personale stagionale a tempo determinato per l'esercizio delle funzioni di polizia locale nei Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti
- Spesa finanziata con fondi che non gravano sul bilancio dell'Ente (ad es. finanziamenti esterni, rimborso personale comandato)
- Spesa che si 'autoalimenta' (ad es. **incentivi per la progettazione** e per il recupero dell'evasione, personale stagionale finanziato ex art. 208 CdS)

RIFERIMENTO QUESTIONARIO (AL RENDICONTO) CORTE DEI CONTI

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa di personale sono le seguenti:

1) Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2) Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	220.722,15
3) Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	
4) Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	
5) Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro	6.445.967,49
6) Spese per il personale appartenente alle categorie protette	1.876.228,97
7) Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	195.214,63
8) Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice della strada	
9) incentivi per la progettazione	73.812,69
10) incentivi recupero ICI	17.103,33
11) diritti di rogito	
12) altre (Personale area vasta)	11.696,02
Totale	8.840.745,28

Le Spese di Personale

Dal 1° gennaio 2017 i codici SIOPE sono sostituiti dal Piano dei Conti (= elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario-gestionale) al fine di consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

Il PF di parte Spesa è organizzato su 5 livelli ed è rappresentato da un codice di 10 cifre:

Es. U.1.01.00.00.000

1. = I livello = Titolo

01.= II livello = Macro-aggregato

00.= III livello

00. = IV livello

000.= V livello

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

U	I	Spese correnti	U.1.00.00.00.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000
U	IV	Retribuzioni in denaro	U.1.01.01.01.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999

CODIFICA SIOPE Enti Locali (D. MEF 9.6.2016)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI APPLICATA AL BILANCIO GESTIONALE/PEG						Codice completo PdC	CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V			
U	1	00	00	00	000	U.1.00.00.00.000		Spese correnti
U	1	01	00	00	000	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente
U	1	01	01	00	000	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde
U	1	01	01	01	000	U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro
U	1	01	01	01	001	U.1.01.01.01.001	U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	002	U.1.01.01.01.002	U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	003	U.1.01.01.01.003	U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	004	U.1.01.01.01.004	U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
U	1	01	01	01	005	U.1.01.01.01.005	U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	006	U.1.01.01.01.006	U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	007	U.1.01.01.01.007	U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	008	U.1.01.01.01.008	U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
U	1	01	01	01	009	U.1.01.01.01.009	U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca
U	1	01	01	02	000	U.1.01.01.02.000		Altre spese per il personale
U	1	01	01	02	001	U.1.01.01.02.001	U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale
U	1	01	01	02	002	U.1.01.01.02.002	U.1.01.01.02.002	Buoni pasto
U	1	01	01	02	999	U.1.01.01.02.999	U.1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000
U	V	Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999
U	IV	<u>Altri</u> contributi sociali <u>figurativi</u>	U.1.01.02.02.000
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003
U	V	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.004
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.005
U	V	Altri Contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale <u>n.a.c.</u>	U.1.01.02.02.999
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	U.1.02.00.00.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001

CODIFICA SIOPE Enti Locali (D. MEF 9.6.2016)

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI APPLICATA AL BILANCIO GESTIONALE/PEG						CODICE GESTIONALE SIOPE (*)	DESCRIZIONE
E/U	I	II	III	IV	V	Codice completo PdC	
U	1	01	02	00	000	U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente
U	1	01	02	01	000	U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
U	1	01	02	01	001	U.1.01.02.01.001	U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
U	1	01	02	01	002	U.1.01.02.01.002	U.1.01.02.01.002 Contributi previdenza complementare
U	1	01	02	01	003	U.1.01.02.01.003	U.1.01.02.01.003 Contributi per indennità di fine rapporto
U	1	01	02	01	999	U.1.01.02.01.999	U.1.01.02.01.999 Altri contributi sociali effettivi n.a.c.
U	1	01	02	02	000	U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali
U	1	01	02	02	001	U.1.01.02.02.001	U.1.01.02.02.001 Assegni familiari
U	1	01	02	02	002	U.1.01.02.02.002	U.1.01.02.02.002 Equo indennizzo
U	1	01	02	02	003	U.1.01.02.02.003	U.1.01.02.02.003 Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro
U	1	01	02	02	004	U.1.01.02.02.004	U.1.01.02.02.004 Oneri per il personale in quiescenza
U	1	01	02	02	005	U.1.01.02.02.005	U.1.01.02.02.005 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza
U	1	01	02	02	999	U.1.01.02.02.999	U.1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
U	1	02	00	00	000	U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente
U	1	02	01	00	000	U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
U	1	02	01	01	000	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
U	1	02	01	01	001	U.1.02.01.01.001	U.1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Le Spese di Personale

Vincoli assunzionali

Turn-over, capacità assunzionale e spesa di personale nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 228, 229 e 762 della Legge 28/12/2015, n. 208):

- *gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno nel triennio 2016-2018, possono effettuare “assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al [25] 75 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”.*
- *le percentuali attualmente vigenti restano valide “al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta”.*
- *a partire dal 2016 “i comuni istituiti a decorrere dall’anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”.*

Le Spese di Personale

Vincoli assunzionali

Turn-over, capacità assunzionale e spesa di personale nella Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 228, 229 e 762 della Legge 28/12/2015, n. 208):

- il comma 762 chiarisce quale è il nuovo regime di limitazioni delle spese di personale alla luce della cancellazione del patto di stabilità interno e chiude il cerchio sulla capacità assunzionale degli enti stabilendo che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell’anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*.

Le Spese di Personale

Vincoli assunzionali

Il quadro delle capacità assunzionali per il 2017 può essere così riassunto:

Ente	Condizioni	Limiti
Comuni con popolazione da 1.001 a 9.999 abitanti	Rapporto spesa personale/spesa corrente \leq al 25% e rapporto dip./popolazione $<$ al D.M.	75% della spesa dei cessati dell'anno precedente
	Rapporto spesa personale/spesa corrente $>$ al 25% e rapporto dip./popolazione $<$ al D.M.	75% della spesa dei cessati dell'anno precedente
	Rapporto spesa personale/spesa corrente \leq al 25% e rapporto dip./popolazione $>$ al D.M.	25% della spesa dei cessati dell'anno precedente
	Rapporto spesa personale/spesa corrente $>$ al 25% e rapporto dip./popolazione $>$ al D.M.	25% della spesa dei cessati dell'anno precedente

Le Spese di Personale

Vincoli assunzionali

Il quadro delle capacità assunzionali per il 2017 può essere così riassunto:

Ente	Condizioni	Limiti
Comuni con popolazione superiore a 9.999 abitanti	Rapporto spesa personale/spesa corrente \leq al 25% e rapporto dip./popolazione $<$ al D.M.	75% della spesa dei cessati dell'anno precedente
	Rapporto spesa personale/spesa corrente $>$ al 25% e rapporto dip./popolazione $<$ al D.M.	75% della spesa dei cessati dell'anno precedente
	Rispetto del saldo con spazi finanziari inutilizzati $<$ 1% accertamento entrate finali e rapporto dip./popolazione anno precedente $<$ al D.M.	25% della spesa dei cessati dell'anno precedente 90% della spesa dei cessati dell'anno precedente (dal 2018)

Le Spese di Personale

Vincoli assunzionali

Il quadro delle capacità assunzionali per il 2017 può essere così riassunto:

Ente	Condizioni	Limiti
Comuni fino a 1.000 abitanti mai soggetti al Patto di stabilità	Nessuna	1 a 1 (per teste)
Comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione e Unioni di Comuni	Nessuna	100% della spesa dei cessati nell'anno precedente

Le Spese di Personale

Vincoli di Spesa

IL D.L. n. 90/2014 ha semplificato il sistema dei vincoli/limiti di spesa (*tendenziale riduzione della spesa di personale*)

- Conferma le disposizioni della Legge n. 296/2006 (art. 1, co. 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater)

- Esclude dal vincolo le spese di personale stagionale della polizia locale per i Comuni da 1001 a 5000 abitanti e le assunzioni delle categorie protette nella quota d'obbligo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, co. 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento **al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.**

Le Spese di Personale

Vincoli di Spesa

Dal 2014 viene introdotto un parametro temporale fisso ed immutabile calcolato sui seguenti elementi:

- Triennio di riferimento = 2011/2013
- Valore medio della spesa impegnata a consuntivo
- Omogeneità della base di calcolo
- Spese effettivamente sostenute

N.B. Le modalità di calcolo del parametro devono essere verificate alla luce del nuovo sistema contabile (D. Lgs. N. 118/2011)

Le Spese di Personale

Vincoli di Spesa

IL D.L. n. 90/2014 inoltre:


- Abroga l'art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008 (capacità assunzionale): divieto di assumere a qualsiasi titolo qualora l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente risultava pari o superiore al 50%

- Obbliga gli Enti soggetti al Patto di Stabilità a coordinare le politiche assunzionali delle partecipate affinché assicurino la graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti

Il parametro spesa di personale/spesa corrente assume una diversa funzione: non è più un vincolo strutturale ma un principio di buona amministrazione che svolge anche una funzione premiale (ad es. turn over di favore per gli Enti soggetti al Patto con incidenza della spesa di personale pari o inferiore al 25%)

Le Spese di Personale

Contrattazione decentrata: fasi e tempistiche



Le Spese di Personale

Contrattazione decentrata

A livello procedurale:

- ⑩ La pre-intesa sottoscritta dalle Parti deve essere trasmessa – ENTRO 5 GIORNI – all’Organo di Revisione
- ⑩ L’Organo di Revisione – ENTRO 15 GIORNI - rilascia il parere sull’Accordo [Positivo – Negativo – Con rilievi]. In caso di mancato rilascio si forma il SILENZIO-ASSENSO
- ⑩ Sono possibili ulteriori fasi “endo-procedimentali”: 1) Assemblea dei lavoratori, 2) Referendum
- ⑩ Il contratto firmato definitivamente deve essere trasmesso – ENTRO 5 GIORNI – all’ARAN

DURATA: 4 ANNI – SALVO BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA – ANNUALMENTE SI CONTRATTA SOLO
L’UTILIZZO DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

Le Spese di Personale

Contrattazione Decentrata

La Contrattazione Integrativa Decentrata si fonda sui seguenti principi:

Le PP.AA. non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

Devono essere rispettati i vincoli di Bilancio, il Patto di Stabilità e la spesa di personale.

Deve essere rispettata la Contrattazione Nazionale e la programmazione annuale e pluriennale.

Deve essere destinato al trattamento economico accessorio collegato alla *performance* individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo.

A corredo di ogni C.I.D. le PP.AA. redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa che deve essere certificata dall'organo di controllo.

Le Spese di Personale

Contrattazione Decentrata

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.

Le Spese di Personale

Contrattazione Decentrata

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria dell'Ente Locale (Art. 239 del Tuel - Art.5, comma 3 del CCNL del 1 aprile 1999).

L'Organo di Revisione economico-finanziaria, nella sua funzione di controllo, deve inoltre verificare il rispetto dei seguenti principi:

- attribuzione selettiva degli incentivi sia economici sia di carriera (merito, performance organizzativa e individuale e sistemi premianti selettivi);
- divieto di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi degli incentivi e dei premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione;
- attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Le Spese di Personale

Contrattazione Decentrata

I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di revisione per i controlli sulla corretta disciplina dell'incremento delle risorse della contrattazione decentrata può avvalersi delle condizioni indicate dall'Aran in risposta ad un quesito. In particolare si sottolineano le seguenti:

- le risorse destinate all'incentivazione devono essere previste nel bilancio di previsione deliberato dal Consiglio e nel Peg con l'indicazione degli obiettivi di miglioramento tangibile quali-quantitativo dei servizi. Non è quindi accettabile una destinazione nel corso d'anno o come in alcuni casi al termine dell'esercizio;

- le risorse devono essere considerate come investimento nell'organizzazione dal quale ottenere un "**ritorno**" oggettivo e documentato della qualità o quantità dei servizi prestati e del beneficio ottenuto dall'utenza esterna ed interna;

- le risorse devono essere rese disponibili solo a consuntivo dopo aver accertato i risultati verificati e certificati dai servizi di controllo interno (o attraverso l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione come disposto all'art. 4 del CCNL 1/7/2009).

Le Spese di Personale

Contrattazione Decentrata

Le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione (c.d. CONTO ANNUALE).

Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti.

Le Spese di Personale

Contrattazione Decentrata

Le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo di **pubblicare** in modo permanente sul proprio **sito** istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.

Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a **trasmettere all'ARAN**, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

In caso di **mancato adempimento delle prescrizioni** è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

Gli organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione delle predette disposizioni.

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono rigide e le voci che alimentano il fondo sono fissate dai CCNL. La determinazione è di competenza del dirigente competente e l'intervento dell'organo politico è necessario unicamente per la determinazione delle risorse variabili. E' il consiglio (art. 48, comma 4, ultimo periodo, D.Lgs n. 165/2001: "*Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura*") che esplicita le ragioni della scelta dell'alimentazione e le modalità di copertura.

**La costituzione del fondo non è oggetto di contrattazione decentrata.
Solo la ripartizione del fondo è oggetto di contrattazione.**

A partire dal CCNL 22 gennaio 2004 Il fondo per le risorse decentrate è stato scisso in due parti:

PARTE STABILE

PARTE VARIABILE

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

PARTE STABILE

A questa parte vanno apportate - annualmente - solo le modifiche necessarie:

Per incrementare il fondo:

con aumenti eventualmente disposti dal CCNL

con i recuperi che si determinano per il personale cessato e/o interessato da progressioni verticali

Per togliere dal fondo le somme che sono finanziate dallo stesso:

Progressioni economiche orizzontali

Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità negli Enti in cui vi sono dirigenti

Incremento della indennità professionale da corrispondere al personale educativo degli asili nido

Ammontare della indennità di comparto

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

CCNL	RIFERIMENTI			RISORSE PARTE STABILE
	Art .	Co m.	Let t.	
CCNL 1.4.19 99	1 5	1	a	<p>gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b) <u>b)</u>, <u>c)</u>, <u>d)</u> ed <u>e)</u> del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall' <u>art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96</u>, nonché la quota parte delle risorse di cui alla <u>lettera a) dello stesso art. 31, comma 2</u>, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</p>

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

CCNL 1.4.19 99	15	1	b	risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)
CCNL 1.4.19 99	15	1	c	risorse aggiuntive destinate a salario accessorio nel 1998 (art.32 CCNL 6/7/95 e art.3 CCNL 16/7/96)
CCNL 1.4.19 99	15	1	f	i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 29/1993
CCNL 1.4.19 99	15	1	g	l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996;
CCNL 1.4.19 99	15	1	h	risorse destinate alla corresponsione della indennità di Lire 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 (indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonchè le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all' art. 44 del D.P.R. 333/1990);
CCNL 1.4.19 99	15	1	i	quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all' art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore
CCNL 1.4.19 99	15	1	j	importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo
CCNL 1.4.19 99	15	1	l	somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
CCNL 1.4.19 99	15	5		In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni , valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

CCNL 5.10.2 001	4	1		Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all' 1,1 % del monte salari dell'anno 1999 , esclusa la quota relativa alla dirigenza.
CCNL 5.10.2 001	4	2		Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
CCNL 5.10.2 001	28	5		Il fondo va incrementato di una quota pari al trattamento economico accessorio in godimento da parte del personale che è trasferito a seguito dei processi di decentramento di funzioni che determinano il trasferimento di dipendenti
CCNL 22.1.2 004	32	1		risorse decentrate previste da art. 31, c. 2, sono incrementate dall'anno 2003 di importo pari a 0,62 % monte salari esclusa dirigenza, riferito anno 2001 .
CCNL 22.1.2 004	32	2		Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al punto precedente e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza
CCNL 9.5.20 06	4	1		incremento risorse pari al 0,5% monte salari 2003 (se spesa personale <39% entrate correnti) dal 1-1-2006
CCNL 11.4.2 008	8	2		incremento risorse pari al 0,6% monte salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se rispettato Patto di stabilità interno ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%)
CCNL 22.1.2 004	32	7		Le risorse sono integrate di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota riferita alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento delle alte professionalità
CCNL 1.4.19 99	14	4		A decorrere dal 31/12/1999 le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3%. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

PARTE VARIABILE

E' la parte che deve essere formata annualmente ed il suo importo varia in funzione delle scelte dell'Ente ed alle condizioni che si determinano.

In particolare vanno a costituire la parte variabile:

- Gli introiti derivanti da sponsorizzazioni, convenzioni, contributi dell'utenza (art. 43 Legge n. 446/1997)
- Le economie conseguenti alla **trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20%)**
- Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (ad es. recupero evasione, progettazione interna, proventi contravvenzioni al codice della strada)
- Eventuali integrazioni ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 15 del CCNL (**attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione**)
- Economie straordinari e somme non utilizzate nell'anno precedente (possono essere utilizzate solo se provenienti dalla parte stabile)

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

CCNL	RIFERIMENTI			RISORSE PARTE VARIABILE
	Art.	Com.	Let.	
CCNL 1.4.1999	15	1	d	introiti derivanti dall'applicazione dell' art.43 della legge 449/1997 con particolare riferimento a contratti di sponsorizzazione, convenzioni, contributi dell'utenza.
CCNL 1.4.1999	15	1	e	le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (20%) ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
CCNL 1.4.1999	15	1	k	le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (ICI, Lg 109/94), da utilizzarsi secondo la disciplina dell' art. 17
CCNL 1.4.1999	15	1	m	eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14 nell'anno precedente

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

CCNL 1.4.1999	15	2	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all' 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 , esclusa la quota relativa alla dirigenza. Le amministrazioni devono assumere una delibera annuale, le risorse devono provenire da risparmi per razionalizzazione e siano destinate a specifici obiettivi di produttività e qualità e la provenienza e/o l'utilizzazione devono essere attestati da organo di revisione e nucleo di valutazione
CCNL 1.4.1999	15	5	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio
CCNL 1.4.1999	17	5	Le somme non utilizzate nell'anno precedente confluiscono alla parte variabile e possono essere utilizzate solo se provenienti dalla parte stabile
CCNL 14.9.2000	54		Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese (da altre amministrazione p.es. ADE per notificazioni) per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all' art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

CCNL 9.5.2006	4	2		incremento risorse pari al 0,7% monte salari 2003 (se spesa personale <25% entrate correnti) solo per l'anno 2006
CCNL 11.4.2008	8	3	a	incremento risorse fino ad un massimo dello 0,3% monte salari 2005 a decorrere dal 31-12-2007 e a valere per l'anno 2008 (se rispettato Patto di stabilità interno ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%)
CCNL 31.7.2009	4			<p>Per gli Enti costituiscono requisiti per l'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:</p> <p>a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007;</p> <p>b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale; il rispetto delle corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio;</p> <p>c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;</p> <p>è riconosciuta, a decorrere dal 31.12.2008 ed a valere per l'anno 2009, la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali:</p> <p>a) nel limite dell'1% del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora gli Enti siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38 %;</p> <p>b) nel limite dell'1,5% del predetto monte salari, qualora gli Enti, oltre ai requisiti di cui al comma 1, dimostrino il possesso dell'ulteriore requisito del rispetto del Patto di stabilità interno anche per l'anno 2008, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia, ed il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%.</p>

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio (art. 1, comma 236 della Legge 28/12/2015, n. 208):

• *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124,... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Il meccanismo è praticamente uguale a quello contenuto nell’articolo 9, comma 2-*bis* del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

Le cose che cambiano sono:

- l’anno di riferimento che diventa il 2015 e non più il 2010;
- il fatto che si dovrà tenere conto *“del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che la misura non ha una durata predeterminata, ma si applicherà fino a che non saranno emanati i decreti attuativi della legge 124/2015.

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio (art. 1, comma 236 della Legge 28/12/2015, n. 208):

- La disposizione ha avuto una vita tormentata:
 - dal 2011 al 2014, l'ammontare complessivo del salario accessorio non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e andava ridotto in misura proporzionale sulla base dei dipendenti cessati (o presenti) dal servizio;
 - nel 2015, il medesimo valore non aveva alcun limite, ma doveva contenere la decurtazione operata per effetto dell'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo (aggiunto), del d.l. 78/2010 (tale decurtazione deve essere, peraltro, consolidata dal 2015 in poi);
 - dal 2016, ritorna il meccanismo della riduzione proporzionale in base alle cessazioni dei dipendenti e del limite, ma questa volta si fa riferimento all'anno 2015.

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio (FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017):

- Per la determinazione del Fondo dell'anno 2017 si veda la Circ. RGS n. 12 del 23/3/2016 e le Circ. RGS n. 32/2015 e n. 20/2015 (Determinazione del valore del Fondo dell'anno 2015)

In particolare la Circolare chiarisce la disposizione della “riduzione proporzionale al personale in servizio”, in questi termini:

...confronto tra il valore medio del personale in servizio nell'anno di riferimento e il valore medio dei presenti nell'anno 2015. I presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiscono dalla consistenza iniziale del personale al 1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (anche quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate) salvo verifica finale dell'effettivo andamento.

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio

- il fondo del salario accessorio va costituito (con atto del dirigente o del responsabile del servizio) entro l'esercizio di riferimento
- nel fondo del salario accessorio, per gli enti locali, vi è una parte consolidata e non oggetto di discrezionalità per tale valore consolidato, costituito dalle risorse stabili così come definite dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 e dai successivi incrementi previsti dai contratti nazionali;
- le risorse stabili debbono obbligatoriamente essere stanziare nel bilancio di previsione degli enti e pertanto costituiscono vincolo anche a fine esercizio;

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio

- le risorse variabili, che possono confluire nel fondo o in virtù di norme e regolamenti specifici oppure per integrazioni discrezionali da parte dell'amministrazione (in questo caso l'atto di costituzione del fondo è indispensabile, pena l'impossibilità di stanziare tali somme e di utilizzarle a favore dei dipendenti);
- se il contratto integrativo viene stipulato entro l'anno, le somme non ancora utilizzate confluiscono nel fondo pluriennale vincolato (FPV) di parte corrente;
- se il contratto integrativo non viene stipulato definitivamente entro l'anno, i valori del fondo correttamente costituito, confluiranno, al netto di quanto già pagato, nell'avanzo di amministrazione per quota vincolata, utilizzabile anche nell'esercizio provvisorio

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio – ECONOMIE DEL FONDO

- Risorse stanziare per il raggiungimento di obiettivi di *performance* organizzativa non erogate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi:

——> se si tratta di risorse variabili derivanti dall'applicazione dell'art. 15, co. 2 o 5 del CCNL 1/4/1999 (disponibili solo a consuntivo ed erogate in funzione dell'effettivo conseguimento)

Diventano ECONOMIE (di bilancio) NON TRASPORTABILI SUL FONDO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio – ECONOMIE DEL FONDO

- Risorse stanziare nel Fondo non erogate o utilizzate:

——→ se si tratta di risorse stabili

Diventano ECONOMIE TRASPORTABILI SUL FONDO
DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO COME RISORSE VARIABILI

——→ se si tratta di risorse variabili

Diventano ECONOMIE NON UTILIZZABILI (in quanto a specifica
finalizzazione) E NON SONO TRASPORTABILI SUL FONDO
DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio - Le risorse “*non utilizzate*” del Fondo dei Dirigenti

Si intendono quelle risorse che in un dato anno non sono state effettivamente attribuite, poiché, a titolo esemplificativo:

- dal sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'ente la quota di retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente (posizione dirigenziale) è inferiore alle risorse complessivamente disponibili per tale finalità;

- dalla combinazione tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato sono teoricamente assegnate risorse inferiori perché, per esempio, alla retribuzione di risultato viene riconosciuto solo un massimo teorico del 15% per effetto del raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati, anche se sono disponibili risorse per il riconoscimento di una percentuale superiore;

- non sono attribuiti incarichi ad *interim* ad altri dirigenti e quindi alcune funzioni sono affidate ad altri soggetti, di conseguenza le risorse di una posizione vacante non sono destinate ad altri dirigenti

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Trattamento accessorio - Le risorse che costituiscono economia di bilancio del Fondo dei Dirigenti

Se un dirigente non raggiungesse, al termine del periodico procedimento di valutazione, tutti gli obiettivi fissati e quindi la sua retribuzione di risultato fosse inferiore alla quota teorica spettante, le risorse non attribuite costituiscono risorse non utilizzate o economia di bilancio?

L'ARAN in un parere reso a un ente locale (All_132 dell'8 luglio 2015) ha fornito risposta al suddetto interrogativo: si tratta di somme non riassegnabili all'anno successivo e devono essere considerate economie di bilancio che tornano nella disponibilità dell'Ente.

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Risorse per compensare le decurtazioni dei fondi nel caso di recupero di precedenti sforamenti (art. 1, comma 226, della Legge 28/12/2015, n. 208):

- *“Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare ... anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221 [riduzione posizioni dirigenziali], certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228 [riduzione turn-over]”*

- l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha stabilito l'obbligo di recuperare integralmente sui futuri fondi delle risorse decentrate le somme indebitamente erogate negli anni precedenti

Le Spese di Personale

Fondo per le risorse decentrate

Regole per la corretta costituzione (Fasi obbligatorie e sequenziali):

- 1) Individuazione delle risorse in Bilancio
- 2) Adozione dell'atto – unilaterale – di costituzione [sottoposto a certificazione da parte dell'Organo di revisione]
- 3) Sottoscrizione del contratto decentrato annuale

Regole contabili:

- 1) La spesa è interamente stanziata nell'esercizio di competenza
- 2) La quota da liquidare nell'esercizio successivo confluisce nel FPV a copertura dell'impegno da imputare all'es. successivo
- 3) Se il contratto non viene stipulato l'obbligazione non si perfeziona e l'impegno non può essere assunto, le risorse (variabili) confluiscono nell'avanzo vincolato

Le Spese di Personale

Regole per la contabilizzazione

Il principio contabile 4.2 (Allegato al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le regole per impegnare la spesa di personale secondo la **competenza potenziata**:

- la spesa per i **trattamenti fissi e continuativi**, è impegnata nell'esercizio di riferimento, all'inizio ed automaticamente
- la spesa per i **rinnovi contrattuali** comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'ente e degli **arretrati**, è impegnata nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale
- la spesa per il **trattamento accessorio** è interamente stanziata nell'esercizio di competenza, destinando la quota da liquidare nell'esercizio successivo al **FPV** a copertura del relativo impegno da imputarsi all'esercizio successivo.

Le Spese di Personale

Regole per la contabilizzazione

Le situazioni in cui l'ente si può trovare rispetto alle fasi di gestione del fondo sono tre:

1. nell'anno di competenza l'ente costituisce il fondo e sottoscrive il contratto decentrato

con la sottoscrizione del contratto **si perfeziona l'obbligazione** e l'ente può impegnare il fondo (e pagare) secondo il principio della competenza potenziata (esigibilità).

pertanto, gli impegni sono imputati:

- all'anno in corso (per le obbligazioni da liquidare nell'esercizio)
- all'anno successivo (es. Produttività)

La quota «rinviata» viene garantita dallo stanziamento di pari importo collocato nel FPV dell'anno di costituzione del fondo

Le Spese di Personale

Regole per la contabilizzazione

2. nell'anno di competenza non viene costituito il fondo (e in conseguenza non viene sottoscritto il contratto) senza l'atto di costituzione non si produce **il vincolo contabile sul fondo**: tutte le risorse decentrate costituiscono economie di bilancio ma
- la **quota stabile**, in quanto *obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale*, confluisce nell'**avanzo vincolato** e potrà essere spesa l'anno successivo (come risorsa variabile)
 - le **risorse variabili** (che comprendono anche le somme «riportate a nuovo»), restano definitivamente acquisite al bilancio come vere e proprie economie di spesa e non sono più destinabili al trattamento accessorio (C. Conti Veneto 263/2016)

Le Spese di Personale

Regole per la contabilizzazione

3. nell'anno di competenza viene costituito il fondo, ma non è sottoscritto il contratto decentrato
con la formale costituzione del fondo le risorse decentrate sono definitivamente vincolate, ma senza il contratto **l'obbligazione non si perfeziona** e l'impegno non può essere assunto

pertanto, le risorse del fondo - sia per la **quota stabile** che per quella **variabile** - confluiscono nell'**avanzo vincolato** in attesa della formale sottoscrizione del contratto decentrato nell'esercizio successivo

Le Spese di Personale

Oneri per i rinnovi contrattuali

Per gli enti locali gli oneri per i rinnovi contrattuali sono a carico dei bilanci dei singoli enti.

Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo.

d.P.C.M. 27 febbraio 2017 (art. 1, co. 365 L. n. 232/2016)

Criteri di calcolo:

Anno 2016 = 0,36% monte salari anno 2015 (Tabella Conto Annuale)

Anno 2017 = 1,09% monte salari anno 2015

Anno 2018 = 1,45% monte salari anno 2015

dalla BASE DICALCOLO è, necessario scorporare quanto erogato per indennità di vacanza contrattuale, nei valori quantificati a decorrere dall'anno 2010; individuata la base imponibile, che risulterà differente da ente a ente, si deve moltiplicare il valore per la percentuale individuata dal decreto; a tale importo dovranno, poi, essere aggiunti gli oneri previdenziali e l'Irap.

Le Spese di Personale

Oneri per i rinnovi contrattuali

Il “**monte salari**” si riferisce a tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento(2015) per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza.

Tali somme **ricomprendono** quelle corrisposte a titolo di :

- trattamento economico principale
- trattamento accessorio, ivi comprese le incentivazioni

Sono esclusi:

- gli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, quali:
- assegni per il nucleo familiare
- buoni pasto
- rimborsi spese
- le indennità di trasferimento
- gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative
- le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo
- gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

Le Spese di Personale

Oneri per i rinnovi contrattuali

Contabilizzazione (imputazione dell'impegno di spesa)

QUANDO:

- Nell'esercizio in cui viene firmato il CCNL

COSA:

- DIFFERENZA STIPENDIALE
- ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE
- ONERI DA EFFETTO RETROATTIVO CCNL (tranne che i contratti non prevedano il differimento effetti economici)
- IMPEGNO TRATTAMENTI FISSI PER INTERO IMPORTO CANCELLANDO A RENDICONTO LE ECONOMIE

ACCANTONAMENTI:

- ANNUALE SU CAPITOLI A FONDO (NO IMP E PAG)
- RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
- NON IN CASO DI BLOCCO LEGALE DEI RINNOVI ECONOMICI NAZIONALI SENZA POSSIBILITA' DI RECUPERO

Le Spese di Personale

Divieto di assunzioni per gli enti che non rispettano il saldo di finanza pubblica (art. 1, comma 723, lett. e) della Legge 28/12/2015, n. 208):

- gli enti che non rispettano il saldo di finanza pubblica previsto dalle disposizioni che hanno sostituito il patto di stabilità interno, sono soggetti ad una serie di sanzioni, che riprendono quelle che già colpivano gli enti che non rispettavano le regole del patto di stabilità. Tra queste, ovviamente ritroviamo il divieto di procedere ad assunzioni.

La formulazione ricalca pedissequamente quanto già previsto dall'articolo 76, comma 4, del d.l. 112/2008, convertito in legge 133/2008: *“l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*

Le Spese di Personale

Aggiornamenti normativi

Pareggio di bilancio e capacità assunzionali (art. 1, co. 475, 476, 479 Legge n. 232/2016)

In caso di mancato rispetto del 'vincolo' tra le sanzioni (applicate nell'anno successivo) viene riproposto il divieto di assunzioni con alcune eccezioni:

- Assunzioni a t.d. – di durata non superiore al 31.12. – necessarie per garantire l'esercizio delle funzioni di:

- a) Protezione civile
- b) Polizia locale
- c) Istruzione pubblica
- d) Settore sociale

Sempre nel rispetto dei limiti di spesa per il lavoro flessibile

Le Spese di Personale

Aggiornamenti normativi

Pareggio di bilancio e capacità assunzionali (art. 1, co. 475, 476, 479 Legge n. 232/2016)

In caso di mancato rispetto del 'vincolo' tra le sanzioni (applicate nell'anno successivo) viene riproposto il divieto di assunzioni con alcune eccezioni:

- Per gli Enti che non conseguano il saldo per un importo inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio considerato il divieto riguarda solo le assunzioni a tempo indeterminato.

In caso di conseguimento del 'vincolo' – a decorrere dall'anno 2018 – sono previste misure premiali, per gli Enti che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, in termini di incremento delle capacità assunzionali (pari al 90% delle cessazioni dell'anno precedente).

Le Spese di Personale

Aggiornamenti normativi

Proroga delle graduatorie (art. 1, co. 368 Legge n. 232/2016)

Le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato di personale degli enti locali, approvate dopo il 30 settembre 2003, sono valide fino al 31.12.2017

Personale (D.L. n. 50/2017)

- Innalzamento al 75% - anche ai Comuni con più di 10.000 ab. – della percentuale di copertura del turn-over del personale a tempo indeterminato (salvo il rispetto del rapporto dipendenti in servizio/popolazione residente determinato per gli enti in dissesto)
- Possibilità di procedere ad assunzioni a t.d. a carattere stagionale in deroga ai limiti di spesa (art. 9, co. 28 D.L. 78/2010) se finanziate con risorse provenienti da sponsorizzazioni e da accordi di collaborazione con soggetti privati

Le Spese di Personale

Aggiornamenti normativi

D.M. Interno 10 aprile 2017

Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2017/2019

[Da utilizzare per calcolo del parametro di deficiarietà strutturale]

Voucher (art.1 D.L. n. 25/2017)

Possono essere utilizzati fino al 31.12.2017

CO.CO.CO. (art. 1, co. 8 D.L. n. 244/2016)

Il divieto di stipulare contratti di co.co.co nelle PPAA é posticipato al 1° gennaio 2018